Verbraucherzentrale Südtirol
Centro Tutela Consumatori Utenti
Die Stimme der VerbraucherInnen
La voce dei consumatori

Centro Tutela Consumatori Utenti

Via Dodiciville 2
39100 Bolzano
Tel. 0471 975597
info@verbraucherzentrale.it

Miele, succhi di frutta, confetture: cosa cambia da giugno?

Mar 11/06/2024 - 09:55

Per miele, succhi di frutta e marmellate, nell'Unione Europea sono in vista nuove disposizioni in materia di etichettatura e composizione. La direttiva (UE 2024/1438) in questione entrerà in vigore il 13 giugno 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni, ovvero non oltre il 13 giugno 2026.

Miele: L'indicazione in etichetta del paese d'origine del miele è già obbligatoria. Tuttavia, per le miscele di mieli raccolti in più di un paese, finora erano sufficienti diciture poco informative quali, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "...non originari dell'UE" o "...originari e non originari dell'UE". In futuro, tutti i paesi d'origine dovranno essere indicati sull'etichetta, unitamene alla percentuale in peso, in ordine decrescente, del rispettivo miele contenuto nella miscela. Sarà obbligatorio riportare il nome di ciascun paese anche per miscele di mieli provenienti da più di quattro paesi. Tuttavia, nel caso di miscele di questo tipo immesse sul mercato del proprio paese, gli Stati membri possono limitarsi a indicare in termini di percentuale solo le quattro quote maggiori, purché costituiscano insieme oltre il 50% del totale.

Succhi di frutta: Per distinguere meglio tra succhi di frutta (che non devono contenere zuccheri aggiunti) e nettari di frutta, per i primi in futuro è consentita l'indicazione "contiene solo zuccheri naturalmente presenti". Se la quantità di zucchero naturalmente presente è stata ridotta almeno del 30% e non sono stati aggiunti edulcoranti, i produttori possono utilizzare le nuove indicazioni "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri", "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e "succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri".

Confetture: Al fine di ridurre il contenuto di zucchero, per la produzione di 1 kg di "confettura" la quantità di polpa di frutta utilizzata non potrà essere inferiore, con poche eccezioni, a 450 g (finora erano 350 g), mentre nel caso di "confettura extra" la quantità minima sarà di 500 g (contro i 450 di prima).

"Le organizzazioni per la tutela dei consumatori chiedono già da tempo maggior trasparenza nella dichiarazione d'origine del miele. La nuova direttiva rappresenta finalmente un passo nella giusta direzione", afferma Silke Raffeiner, nutrizionista presso il Centro Tutela Consumatori Utenti. "Anche

l’aumento del contenuto minimo di frutta nelle marmellate, a favore di una riduzione del tenore di zucchero, è senz'altro una buona notizia”.